Inquadramento nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'artcolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, delle insegnanti già in servizio presso la scuola equiparata dell'infanzia di Caldonazzo: approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Determinazione n. 9252 del 27/08/2024

Inquadramento nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'artcolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, delle insegnanti già in servizio presso la scuola equiparata dell'infanzia di Caldonazzo: approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

N. 9252 DI DATA 27 AGOSTO 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO:
Inquadramento nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'artcolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, delle insegnanti già in servizio presso la scuola equiparata dell'infanzia di Caldonazzo: approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
RIFERIMENTO : 2024-S166-00105

LA DIRIGENTE
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1089 di data 16 giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2023-2024", con la quale nell'allegato 2, lettera q.3), è stata prevista la provincializzazione della scuola dell'infanzia equiparata di Caldonazzo a partire dal 1° settembre 2024, in attuazione dell'articolo 54, comma 6
della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 21 marzo 1977, n. 13 recante: "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 893 di data 17 giugno 2024 avente ad oggetto: "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024-2025" nella quale si dà indicazione alla struttura provinciale competente di predisporre le attività necessarie per la provincializzazione della scuola dell'infanzia equiparata di Caldonazzo dal 1° settembre 2024, in particolare finalizzate nella richiesta di inquadramento del personale insegnante nel ruolo provinciale degli insegnanti

scuola infanzia ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 21
marzo 1977, n. 13;
preso atto della nota del Servizio attività educative per l'infanzia, prot. n. 499789 di data 27 giugno 2024, con la quale si richiede l'assunzione nei ruoli della Provincia autonoma di Trento delle insegnanti Betta Micaela, Fontanari Chiara, Martinelli Federica, Matteotti Cecilia, Moser Marilena,
Oss Papot Cinzia, Pedrotti Ida, Tarzariol Mara e Zamboni Cristina - già assunte a tempo indeterminato presso la Federazione provinciale scuole materne - mediante inquadramento nei ruoli del personale della provincia ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;
accertato che le sopra indicate insegnanti hanno manifestato la volontà di transitare nei ruoli della Provincia autonoma di Trento con la qualifica di insegnanti scuola infanzia a tempo pieno;
vista la nota prot. n. 557573 di data 16 luglio 2024 con la quale il Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola ha richiesto al Servizio per il personale la predisposizione dell'atto di inquadramento e l'autorizzazione alla stipula dei contratti individuali di lavoro per 25
ore settimanali delle sopra indicate insegnanti, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 di data 19 agosto 2024 avente ad oggetto:
"Inquadramento, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, nel ruolo del personale della Provincia Autonoma di Trento degli insegnanti già in servizio presso la scuola equiparata dell'infanzia di Caldonazzo", con la quale è stato disposto l'inquadramento nel ruolo della Provincia autonoma di Trento del personale insegnante sopra indicato, autorizzando le assunzioni sub judice in esito al ricorso in appello presentato da Comune di Caldonazzo per l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1089/2023, nella parte in cui ha disposto la provincializzazione della scuola equiparata dell'infanzia;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da sottoscrivere con le insegnanti di seguito indicate, già in servizio presso la scuola equiparata dell'infanzia di Caldonazzo e inquadrate nel ruolo provinciale ai sensi dell'aricolo 55 della legge provinciale 31 marzo 1977, n. 13 e ss.mm:

Betta Micaela Fontanari Chiara Martinelli Federica Matteotti Cecilia Moser Marilena Oss Papot Cinzia Pedrotti Ida Tarzariol Mara Zamboni Cristina 2. di dare atto che lo schema di contratto di cui al precedente punto 1) costituisce l'allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare, per quanto concerne la spesa derivante dal presente provvedimento, a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 di data 19 agosto 2024 citata nelle premesse.

001 allegato A)
Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Francesca Mussino
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola Via Gilli n. 3 - 38121 Trento Allegato A) S166/2024/4.2 -
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DELL'INQUADRAMENTO NEL
RUOLO DEL PERSONALE PROVINCIALE DI INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA -

CATEGORIA UNICA
AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.P. 21 MARZO 1977 n. 13 E SS. MM.
Tra i Signori:
- Dott.ssa Francesca Mussino, dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola della Provincia autonoma di Trento, domiciliata per la carica in Trento presso la sede del Servizio stesso, la quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell'Amministrazione provinciale - C.F. 00337460224;
- ....., nata a .....il ....., residente a ....., in Via ..... - C.F .....;
PREMESSO
che con deliberazione n. 1278 di data 19 agosto 2024 è stato disposto l'inquadramento nel ruolo della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, dell'insegnante di scuola infanzia ....., a decorrere dal 1° settembre 2024 e che tale assunzione viene effettuata sub judice in esito al ricorso in appello presentato dal Comune di Caldonazzo per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale 1089 del 16 giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2023-2024", nella parte in cui ha disposto la provincializzazione della scuola equiparata dell'infanzia "Maria Bambina" di Caldonazzo;
VISTO il C.C.P.L. del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, disponibile sul portale istituzionale dell'APRAN al quale si fa rinvio per quanto non specificato nel presente contratto;
VISTO l'art. 47 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n.7 e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P 39-111/Leg del 30
novembre 1998, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;
si stipula il seguente contratto di lavoro:
ART. 1
La Provincia Autonoma di Trento, come sopra rappresentata stipula il seguente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'insegnante ..... a decorrere dal 1° settembre 2024, a seguito dell'inquadramento nel ruolo provinciale ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato ai successivi articoli.
ART. 2
L'insegnante ..... è inquadrata nella categoria unica di insegnante delle scuole dell'infanzia, ... posizione retributiva. Alla medesima sono affidate le mansioni previste dalla declaratoria nonché quelle ad essa strumentali e complementari secondo la disciplina vigente. La dipendente non è soggetta a periodo di prova.
ART. 3
L'orario di lavoro è pari a 25 ore settimanali di insegnamento e 210 ore annue da riservare ad attività di non insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola.
ART. 4
All'insegnante ..... viene corrisposto il seguente trattamento economico fondamentale in godimento al 31 agosto 2024, oltre ad ogni altro trattamento accessorio o assegni previsti dalle vigenti disposizioni che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese.
Le voci retributive sotto riportate hanno effetto sulla tredicesima mensilità e spettano in misura proporzionale all'orario di lavoro:
- STIPENDIO Euro annui lordi - ASSEGNO Euro annui lordi - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE Euro annui lordi ll rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) gestita da INPS, alla quale si aggiungono la ritenuta fondo credito e l'assicurazione obbligatoria INAIL a carico del datore Num. prog. 5 di 6
di lavoro. Si evidenzia inoltre il versamento della contribuzione INADEL, al compimento di un anno di servizio nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (con trattenuta TFR invarianza della retribuzione nei periodi stipendiali precedenti). Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato è inoltre prevista, a carico del datore di lavoro, la contribuzione assicurativa contro la disoccupazione. Qualora vi sia l'adesione

del dipendente, è previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.

ART. 5

Quanto riportato ai precedenti artt. 2, 3 e 4 s'intende con riserva; eventuali revisioni conseguenti a verifiche disposte dall'Amministrazione non comportano la ridefinizione del presente contratto.

ART. 6

L'insegnante ..... è assegnata a svolgere la propria attività presso la scuola dell'infanzia "Maria Bambina" di Caldonazzo. Le eventuali successive assegnazioni a sede diversa in attuazione della disciplina sulla mobilità non comportano la modifica del presente contratto.

ART. 7

Le ferie, calcolate su base annua pari a 32 giornate lavorative, sono fruite annualmente durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita fino a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibiltà di sostituzione con altro personale in servizio e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.

ART. 8

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto di lavoro deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso.

ART. 9

A seguito dell'avvio della procedura di provincializzazione della scuola dell'infanzia di Caldonazzo, con ricorso giurisdizionale numero r.g. 4 del 2024, il Comune di Caldonazzo, in persona del Sindaco pro tempore, ha richiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1089 del 16 giugno 2023 avente ad oggetto "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2023-2024", nella parte in cui ha disposto la provincializzazione della Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" di Caldonazzo. Con sentenza pronunciata in data 9 maggio 2024 il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha respinto il predetto ricorso. Avverso tale decisione è stato presentato in data 22 luglio 2024 appello da parte del Comune di Caldonazzo tutt'ora pendente; in ragione di ciò, l'assunzione viene effettuata sotto condizione risolutiva, con ogni conseguente effetto sulla stessa in caso di accoglimento del suddetto appello, fatta salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.

ART. 10

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi provinciali di lavoro, comparto Scuola - personale insegnante delle scuole dell'infanzia della P.A.T., nel tempo vigenti.

ART. 11

Alla dipendente è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale ed è applicato il regime previdenziale e contributivo previsto per il personale provinciale.

ART. 12

L'insegnante ..... si impegna al rispetto del codice di comportamento e delle policy anticorruzione contenute nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia, che sottoscrive unitamente al presente contratto Fatto in quattro copie, letto e sottoscritto.

Trento, li .... agosto 2024

LA DIRIGENTE LA CONTRAENTE

- dott.ssa Francesca Mussino - - ..... -

- All'insegnante - Al Circolo di Coordinamento n. 2

- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio gestione del personale - Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio previdenza e stipendi 2